



# CITTA' DI ROSOLINA

## PROVINCIA DI ROVIGO



Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24  
Codice Fiscale 8100458.029.6  
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426 340500 – Telefax 0426 664285  
Partita IVA 0068979.029.3  
<mailto:demanio@comune.rosolina.ro.it>

### SETTORE I°

Servizio demanio marittimo turistico ricreativo

Prot. 22253

Rosolina, 10.12.2015

**Oggetto:** Domanda di variazione della concessione demaniale marittima n° 01 del registro concessioni anno 2010 ai sensi della lettera d) e delle lettere e bis) ed e ter) dell'allegato S/3 L.R. Veneto n° 33/2002 nonché ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione  
**Ditta:** "La Margherita s.r.l."

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

#### Premesso che:

- la L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" all'art. 46 comma 1 prevede che ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- l'art. 48 della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii "Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.", il quale testualmente cita:  
"1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.  
2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.";
- l'art. 54 della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. "Procedura comparativa in materia di concessioni", prevede:
  1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all'allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 5.
  3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall'originario concessionario una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all'allegato S/3.
  4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

5. *Nell'ipotesi di concorse di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario.*";

- l'allegato S/3 lett. a) della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. "Procedura per il rilascio di nuove concessioni" stabilisce:

*"La domanda per il rilascio di nuove concessioni va presentata al comune competente per territorio.*

*Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione. A tal fine, risponde ad un più rilevante interesse pubblico l'uso più adeguato alle specifiche esigenze del turista, anche valorizzando forme di concessione diverse dallo stabilimento balneare, in relazione al tipo di utenza valutato per zone omogenee. E' preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, sull'arenile prospiciente le stesse per un massimo di 300 metri, quando si propongano di avvalersi di questa per l'uso esclusivo della propria clientela; in tale ipotesi la fascia di servizi di spiaggia di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale, numero 8, lettera c)) viene eliminata e sostituita con area attrezzata per gioco e svago e la fascia di soggiorno all'ombra (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale, numero 8, lettera b)) è limitata al cinquanta per cento dell'area concessa, con noleggio delle attrezzature riservato agli ospiti della struttura. A conclusione del procedimento sopra indicato, il comune provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e registrazione dell'atto concessorio, alla determinazione e imposizione del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.*";

- l'allegato S/3 lett. d) della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. "Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che comporta ampliamento all'estensione della zona già concessa" stabilisce:

*"1) la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste per il rilascio di nuove concessioni; 2) conseguentemente il comune provvede all'istruttoria nelle modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.*";

- l'allegato S/3 lett. e) bis della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. "Procedura per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto di concessioni in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni", stabilisce che:

*"Al fine di realizzare, nelle aree del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, opere che comportino un investimento di importo compreso tra i valori indicati nella tabella di cui alla lettera e) ter del presente allegato, l'interessato presenta al comune una domanda, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2, per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni, oppure, qualora l'interessato sia già concessionario dell'area oggetto dell'investimento, per il rilascio di un provvedimento di variazione del contenuto della concessione in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni.*

*Il comune esegue gli adempimenti procedurali di cui alle lettere a) e c) del presente allegato tramite procedure comparative nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE e, in relazione all'importo dell'investimento, comprensivo di eventuali oneri di urbanizzazione o di altra natura, purchè realmente sostenuti e non recuperabili dai concessionari, determina la durata della concessione in anni, in base agli importi previsti dalla tabella e) ter contenuta nel presente allegato.*

*Gli investimenti da realizzare consistono in interventi edilizi disciplinati dagli articoli 10 e 22 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380. Una quota non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'investimento può essere altresì destinata ad attrezzature e beni mobili.*

Un'altra quota d'investimento non superiore al 40% può essere destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari, nel territorio comunale sede della concessione per la difesa della linea di costa ed il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina, nonché per interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree demaniali. Sono comunque escluse le operazioni ordinarie di manutenzione delle spiagge a carico dei concessionari.

Gli interventi devono essere ultimati entro il termine massimo di anni due; il comune può concedere una proroga di durata non superiore a mesi dodici.

In esito alla procedura comparativa, il Comune, sia a fronte di istanza di variazione del contenuto della concessione, sia a fronte di istanza di rilascio di nuova concessione, emana un provvedimento concessorio, i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio e la cui durata massima, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.

In caso di mancata realizzazione delle opere nei termini previsti, il comune valuta se la causa sia imputabile o meno al concessionario, pronunciando la decadenza nel primo caso e la riconduzione alla originale durata della concessione nel secondo caso.”;

- l'allegato S/3 lett. e) ter della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. “Tabella per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto delle concessioni in corso di validità comportante una durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni”, stabilisce che:

Durata della concessione	Valore Soglia Minimo	Moltiplicatori del Canone Annuo	Valore Soglia Massima
Durata	Valori in Euro		Valori in Euro
7 anni	10.000	1,00 - 1,40	200.000
8 anni	14.000	1,401 - 1,90	280.000
9 anni	19.000	1,901 - 2,50	380.000
10 anni	25.000	2,501 - 3,10	500.000
11 anni	31.000	3,101 - 3,750	620.000
12 anni	37.500	3,751 - 4,50	750.000
13 anni	45.000	4,501 - 5,40	900.000
14 anni	54.000	5,401 - 6,40	1.080.000
15 anni	64.000	6,401 - 7,40	1.280.000
16 anni	74.000	7,401 - 8,50	1.480.000
17 anni	85.000	8,501 - 9,750	1.700.000
18 anni	97.500	9,751 - 11,250	1.950.000
19 anni	112.500	11,251 - 12,60	2.250.000
20 anni	126.000	> 12,61	2.520.000

Nel caso il richiedente la concessione presenti un progetto d'investimento per un importo superiore a € 2.520.000,00=, il Comune rilascia una concessione di durata pari a 20 anni.

- l'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione “Variazioni al contenuto della concessione” stabilisce:

“La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

*Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione";*

**Vista** la concessione demaniale marittima n° 01 del registro concessioni anno 2010 – repertorio del Segretario Comunale n° 1905 del 19.02.2010 rilasciata dal Comune di Rosolina in data 19.02.2010 alla ditta “La Margherita s.r.l.” con sede a Padova in Via degli Scrovegni n° 29 partita iva: 00197540297 avente ad oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina (località Casoni) precisamente identificata al foglio 1 - mappali 513/parte (ex 4/parte), 508/parte (ex 26/parte), 506/parte (ex 30/parte), 37/parte, 438, 41/parte, 510/parte (ex 42/parte), 364, 367/parte allo scopo di mantenere una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta (campeggio), con durata dal 19.02.2010 al 18.02.2016.

I beni oggetto della concessione demaniale marittima n° 01 del registro concessioni anno 2010 sono i seguenti (salvo successiva verifica):

- area scoperta	mq	72.524,00	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	51,45	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	24,00	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	3,36	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	5,00	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	18,50	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	28,62	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	341,71	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	65,77	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	65,77	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	71,72	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	67,41	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	71,00	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	66,40	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	66,40	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	71,00	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	70,00	(salvo successiva verifica)
- area occupata da impianti di facile rimozione	mq	95,34	(salvo successiva verifica)
- pertinenza demaniale	mq	464,14	(salvo successiva verifica)
- pertinenza demaniale	mq	117,10	(salvo successiva verifica)
- pertinenza demaniale	mq	18,17	(salvo successiva verifica)
- pertinenza demaniale	mq	1.040,00	(salvo successiva verifica)
- pertinenza demaniale	mq	104,16	(salvo successiva verifica)
- pertinenza demaniale	mq	29,60	(salvo successiva verifica)

**Vista** l'istanza della ditta “La Margherita s.r.l.”, acquisita al protocollo comunale al n° 21148 in data 20.11.2015, con oggetto “*DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 01 DEL REGISTRO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2010, AI SENSI DELLA LETTERA D) E DELLE LETTERE E BIS) E TER) DELL'ALLEGATO S/3 L.R.V. 33/2002 NONCHE' AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE*”, la quale viene allegata al presente avviso (**ALLEGATO\_1**) ed in forza della quale la società chiede:

*“la variazione, previa anticipata occupazione, della concessione demaniale marittima n. 01 del registro concessioni demaniali marittime anno 2010, rilasciata in data 19.02.2010, con durata dal 19.02.2010 al 18.02.2016, sotto i seguenti profili:*

- 1. Variazione della durata della concessione da sei a venti anni, ai sensi delle lettere e bis) e ter) dell'Allegato S/3 della l.r.v. n. 33/2002.*

2. *Variazione della superficie oggetto della concessione, con ampliamento della stessa sull'area di mq 42.833, identificata all'Agenzia del Territorio di Rovigo, Comune di Rosolina, NCT, foglio 1 mappale 513/parte, ai sensi della lett. d) Allegato S/3 della l.r.v. n. 33/2002 e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione.*
3. *Variazione dell'oggetto/scopo della concessione, al fine di poterla destinare all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta del tipo "Villaggio" anziché del tipo "Campeggio", secondo le definizioni di cui alla l.r.v. n. 11/2013 e relative delibere attuative, in conformità alla destinazione del vigente P.R.G. del Comune di Rosolina, così come consentito dall'art. 24 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione."*;

**Dato atto** che la ditta "La Margherita s.r.l." ha prodotto unitamente all'istanza indicata al punto precedente la documentazione richiesta dalla L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii. e dal relativo allegato S/2;

**Viste:**

- la nota del 21.08.2012 ns prot. 13815 inviata dall'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina alla Regione Veneto – Direzione turismo al fine di acquisire un parere in merito all'interpretazione della normativa regionale da applicare a seguito della presentazione dell'istanza di variazione della durata della concessione demaniale;

- la nota pervenuta dalla Regione Veneto – Direzione Turismo, acquisita al protocollo comunale al n° 15561 in data 26.09.2012, la quale testualmente cita:

*"Con nota n° 13414/13815 del 21 agosto 2012 codesto Comune ha chiesto se il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 54 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sia previsto solo nel caso di rinnovo della concessione (come sembrerebbe indicare il comma 3 del medesimo articolo), oppure anche nei casi di modifica e di rilascio di nuova concessione, come stabilito dal comma 2.*

*La funzione dell'indennizzo è specificata nel comma 5 dello stesso art. 54 ("nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario"), dal quale si desume che il pagamento dell'indennizzo all'originario concessionario va previsto ogni volta che a seguito di procedura comparativa vi sia la successione di un nuovo concessionario, ivi compreso il caso di modifica della concessione, come previsto dal comma 2 del citato articolo."*;

**Visti** il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

**Tutto ciò premesso**

**INVITA**

**chi ne avesse interesse ad ottenere in concessione i beni demaniali di che trattasi, al fine di esercitarvi attività avente finalità turistico ricreativa conformemente allo strumento urbanistico vigente, con lo scopo di rispondere alle esigenze dell'utenza per elevare l'offerta di servizi di pubblica utilità, a presentare entro le ore 13.00 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line del Comune di Rosolina, ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dei beni demaniali di che trattasi, identificati negli elaborati allegati al presente avviso (ALLEGATO\_2: planimetria beni demaniali, ALLEGATO\_3: planimetria superfici oggetto di gara individuate con coordinate Gauss-Boaga), unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2, all'atto unilaterale d'obbligo secondo quanto previsto dall'art. 54 L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. ed alla ricevuta comprovante il versamento delle spese di istruttoria. Tali spese di istruttoria devono essere versate, per un importo pari a € 100,00, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n° 126 del 09.10.2007; il relativo pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità:**

- versamento c/c postale n° 11234457 intestato al Comune di Rosolina – Servizio Tesoreria –  
Causale: spese di istruttoria per domanda di concessione demaniale marittima nella zona Casoni a Rosolina Mare

- versamento con bonifico bancario c/o tesoreria comunale di Rosolina – Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di Rosolina – Codice IBAN IT49S0622512186100000046707  
Causale: spese di istruttoria per domanda di concessione demaniale marittima nella zona Casoni a Rosolina Mare.

Il soggetto concorrente deve, inoltre, produrre n° 1 CD o DVD contenente i files, in formato .pdf o .p7m, di cui alla documentazione tecnica prevista dall'allegato S/2 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii.

Le istanze concorrenti devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato, all'ufficio protocollo del Comune di Rosolina – Viale Marconi n° 24, i cui giorni ed orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Non è obbligatorio utilizzare il servizio postale e farà, pertanto, fede esclusivamente il timbro del protocollo accanto al quale il ricevente apporrà, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, l'ora di ricezione.

Non saranno valutati, pertanto, i plichi pervenuti oltre il termine fissato, ancorchè inviati a mezzo del servizio postale o di corriere, restando la responsabilità per il mancato o ritardato arrivo esclusivamente in capo al mittente.

#### **Procedura di valutazione delle istanze concorrenti**

A riguardo si precisa che la concessione demaniale in oggetto insiste in una zona D7 - per complessi ricettivi all'aperto - disciplinata dall'art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Rosolina.

Detto articolo delle N.T.A. prevede che *la riqualificazione urbanistica ed ambientale di ogni complesso ricettivo avviene mediante interventi in diretta attuazione del P.R.G., sulla base di un progetto urbanistico preliminare volto a coordinare, come "piano guida", gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, la costruzione di nuovi edifici e manufatti, le ricostruzioni e gli ampliamenti. Il progetto urbanistico preliminare è approvato dal consiglio comunale, sentita la commissione edilizia, e formalizzato attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, o di una convenzione, con il quale sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.*

Per una migliore comprensione della disciplina urbanistica dell'area demaniale in questione, si allega alla presente copia dell'art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Rosolina (ALLEGATO\_4).

Per tali ragioni la commissione di gara, istruite le domande secondo i criteri di valutazione e le fasi indicate nell'ALLEGATO\_5 al presente avviso, procederà all'aggiudicazione provvisoria, al rilascio dell'atto di concessione ed alla stipula del contratto di concessione con l'aggiudicatario; l'aggiudicatario dovrà quindi procedere alla redazione del piano guida che sarà sottoposto, con le procedure e nei termini di legge, alle valutazioni del competente organo politico del Comune di Rosolina, in ordine al piano guida di cui alla norma citata.

Le domande di concessione demaniale saranno istruite, secondo i criteri di valutazione e le fasi indicati nell'ALLEGATO\_5 al presente avviso, da un'apposita commissione, la quale sarà nominata dopo la scadenza del termine sopra citato con determina del responsabile del I° settore – demanio marittimo turistico – ricreativo.

L'uso dei beni demaniali sarà regolato dal disciplinare di concessione, dalle norme urbanistiche del Comune di Rosolina, dal Codice della Navigazione, dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, dalla Legge Regionale del Veneto n° 33 del 04.11.2002 e relativi allegati, nonché dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 42 e di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, la concessione può essere richiesta per una durata di 6 anni, ovvero in applicazione di quanto disposto dalla lettera e) bis e dalla lettera e) ter dell'allegato S/3 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii. per una durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni.

Ai soli fini dell'applicazione di quanto disposto dalla lettera e) bis e della lettera e) ter dell'allegato S/3 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii., il canone annuo determinato sulla scorta della normativa vigente è pari ad Euro 118.450,59.

La durata della concessione demaniale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di concessione.

#### Canone concessorio e imposta regionale

Il soggetto aggiudicatario della concessione demaniale marittima sarà tenuto al versamento del canone demaniale da determinarsi in base al decreto legge 5 ottobre 1993 n° 400 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito con modificazioni ed integrazioni, nella legge 4 dicembre 1993 n° 494 tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (*legge finanziaria 2007*) art. 1 commi 250 - 257, nonché al versamento dell’imposta regionale di cui all’art. 49 Legge Regione Veneto n° 33 del 4 novembre 2002 e ss.mm.ii. Si precisa, inoltre, che qualora la concessione venisse assegnata in forza del criterio della percentuale di aumento del canone demaniale annuale, secondo quanto specificato nella “**EVENTUALE FASE QUARTA – RIALZO PERCENTUALE DEL CANONE DEMANIALE ANNUALE**” di cui all’**ALLEGATO\_5**, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto offerto per l’intera durata della concessione demaniale.

#### Garanzia ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e dell’art. 50 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 50 della Legge Regione Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima del rilascio dell’atto concessorio, polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la concessione demaniale marittima. Tale polizza, da presentare nel rispetto dello schema-tipo di cui all’**ALLEGATO\_6**, deve essere trasmessa in originale al Comune di Rosolina e deve essere cointestata a questo ultimo ed all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001.

L’ammontare dell’importo da garantire è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione, il quale dovrà essere successivamente adeguato in relazione agli aggiornamenti del canone stesso.

Gli enti garantiti, in caso di inadempienza, possono, a loro insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la garanzia, oppure rivalersi sul concessionario per il soddisfacimento dei crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l’amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l’importo garantito con la polizza fideiussoria.

#### Responsabilità del concessionario

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della concessione alle persone o alle cose o agli animali. Il concessionario con l’atto di concessione assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Il concessionario è, inoltre, obbligato a presentare idonea polizza fideiussoria a tutela delle aree con annesse pertinenze demaniali marittime a garanzia del rischio di danni cagionati nell’esercizio della concessione compresi scoppio, incendio e fulmine. Tale polizza deve essere trasmessa in originale al Comune di Rosolina e deve essere cointestata a questo ultimo ed all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001.

#### Oneri del concessionario

Oltre a quanto sopra descritto, il concessionario è tenuto al rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, nonché all’osservanza degli obblighi che saranno previsti nell’atto concessorio e di tutte le disposizioni impartite dalle autorità a tal fine preposte.

#### Disposizioni varie

Il presente avviso viene pubblicato per 60 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio on line del Comune di Rosolina ed inserito, in attuazione del decreto legislativo n° 33/2013, nel sito istituzionale del Comune di Rosolina.

Gli eventuali soggetti concorrenti dovranno preventivamente concordare con l'ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina il sopralluogo presso i beni demaniali oggetto della presente gara, anche al fine di effettuare i rilievi fotografici e tecnici da presentarsi ai fini della presente procedura.

La domanda di concessione deve essere presentata apponendovi apposita marca da bollo di Euro 16,00.

Non sono ammesse domande di concessione demaniale "condizionate" o "a termine".

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, non sarà ammessa la presentazione di istanze / offerte / domande sostitutive o integrative, né il ritiro delle istanze / offerte / domande presentate.

L'aggiudicazione avrà luogo anche qualora non pervenga alcuna domanda concorrente.

Si evidenzia, inoltre, che qualora l'aggiudicatario sia un soggetto diverso dalla ditta "La Margherita s.r.l." (la quale ha presentato l'istanza pubblicata ai sensi dell'allegato S/3 lettera a) della L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii.) il nuovo soggetto aggiudicatario sarà tenuto al versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, dell'indennizzo nella misura di cui al comma 5 dell'art. 54 della L.R. Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii.. Pertanto, si richiama, a tal fine, l'attenzione dei concorrenti sulla perizia allegata all'avviso di gara (ALLEGATO\_7) e pubblicata unitamente al presente avviso. Decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procederà all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

**Il Responsabile del Settore I°**

**Dott.ssa Arianna Donà**



Allegati:

- 1) Istanza
- 2) Planimetria beni demaniali
- 3) Planimetria superfici oggetto di gara individuate con coordinate Gauss-Boaga
- 4) Art. 46 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Rosolina
- 5) Disciplinare di gara
- 6) Schema – tipo polizza fidejussoria
- 7) Perizia di stima

---

Responsabile del Procedimento - Ufficio Demanio Marittimo turistico-ricreativo

Dott. Arch. Alberto Scabin

